



Ministero del turismo

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO l’articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell’attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie*”, il quale, al comma 6, prevede che “*a partire dal 1 giugno 2023 le fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell’atto di concessione o comunicato al momento dell’assegnazione dell’incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il

Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari a 175.958.333,00 euro per l'anno 2023 e 41.100.000,000 euro per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*", e, in particolare, gli articoli 2 e 4 che individuano le finalità e gli obiettivi del Fondo di parte corrente, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del citato Fondo;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 8426 del 1° luglio 2022, recante "*Modifiche al decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234*";

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 8019 del 19 aprile 2023, recante "*Modifiche al decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, recante "Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", come modificato dal decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 luglio 2022, n. 8462*";

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella Seduta del 21 giugno 2023, atto repertoriato 144/CSR, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 3462 del 9 marzo 2022, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto n. 8019 del 19 aprile 2023, acquisito al prot. n. 12089/23 del 23 giugno 2023, recante la ripartizione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO il prospetto di riparto di cui all'Allegato 1 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 21 giugno 2023;

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente, biennio 2023-2024, prot. n. 8915 del 5 maggio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 12 giugno 2023 al numero 919, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il biennio 2023-2024 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato Atto di programmazione, recante "*Interventi*", il quale dispone che i contributi economici a valere sul Fondo di parte corrente sono diretti verso iniziative

promosse da operatori sia pubblici sia privati che prevedano il coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche per una quota almeno pari al 50%, ovvero in partenariato con soggetti privati;

VISTO, altresì, l'articolo 4, comma 1, del citato Atto di programmazione 2022, recante "*Beneficiari*", il quale individua i soggetti beneficiari della misura e l'articolo 4, comma 2, il quale dispone che "*gli interventi di spesa corrente dovranno essere realizzati nell'anno di riferimento*";

CONSIDERATO che le risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente sono dirette a finanziare iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio nazionale e al rilancio produttivo del settore turistico, la cui realizzazione, anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più anni, deve avere una propria organicità e funzionalità nell'anno di riconoscimento del contributo economico;

RITENUTO necessario valorizzare le iniziative di promozione turistica in grado di esplicare efficacia attrattiva sul territorio nazionale, anche in sinergia con i grandi eventi che interesseranno nei prossimi anni il Paese;

CONSIDERATO che, come da prospetto di riparto, di cui all'Allegato 1 dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21 giugno 2023, atto repertoriato 144/CSR, alla Regione Abruzzo è stata assegnata una quota pari a € 1.602.500,00;

VISTA la nota prot. n. 13813/23 del 24 luglio 2023 della Regione Abruzzo, recante la trasmissione di un primo gruppo di interventi per i quali la Regione richiede l'ammissione al finanziamento a valere sul Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente per un importo pari a € 425.000,00;

VISTE le schede-intervento, trasmesse dalla Regione con la citata nota, recanti l'indicazione del soggetto beneficiario, del soggetto attuatore, del CUP, del cronoprogramma, del quadro dei costi, nonché la descrizione della manifestazione o dell'evento;

VISTI i relativi cronoprogrammi, dai quali emerge che le iniziative hanno luogo entro l'anno 2023;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale – Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, n. 118 del 13 luglio 2023, avente ad oggetto "Legge regionale n. 20 del 16/07/2019: "Festival Dannunziano" – V edizione. Approvazione programma definitivo, dalla quale si evince che la Legge Regionale n. 7 del 1° Febbraio 2023 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025" ha predisposto lo stanziamento complessivo di € 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 sul Capitolo 4107.1 Missione 1, Programma 1, Titolo, Macroaggregato 03, per la realizzazione della V Edizione del Festival Dannunziano;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale – Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, n. 95 del 13 giugno 2023, avente ad oggetto "Legge regionale n. 16/2020, n. 9 (...omissis...) in attuazione del principio di leale collaborazione ulteriori disposizioni. Art. 20 co. 6 – Approvazione programma definitivo del progetto del progetto "La notte dei serpenti", dalla quale si evince che, ai sensi della Deliberazione n. 21 del 14 marzo 2023, l'Ufficio di Presidenza ha previsto lo stanziamento di una somma pari ad € 250.000,00 per l'evento "La Notte dei Serpenti";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale – Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, n. 129 del 25 luglio 2023 avente ad oggetto "Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente – Atto di programmazione biennio 2023-2024. – Adesione per eventi ex della L.R. n. 19/2020", con la quale si dà atto dell'esistenza dello stanziamento di € 100.000,00 previsto dal bilancio del Consiglio regionale come approvato dalla L.R. n. 7/2023, prevedente l'imputazione sul capitolo di spesa n. 115 denominato "*sostegno per la promozione e la valorizzazione del patrimonio medievale*";

RITENUTE le iniziative proposte conformi e coerenti con le finalità del Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente e valutata l'opportunità, per l'efficacia e la celerità dell'azione

amministrativa, di finanziare sin da ora le iniziative già presentate, nelle more del completamento della programmazione regionale;

DECRETA

Articolo 1

È approvato l'elenco degli interventi di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

È disposta la prima assegnazione, per l'annualità 2023, di un contributo a valere sul Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore della Regione Abruzzo, di un importo pari a euro 425.000,00, per il cofinanziamento delle iniziative di cui all'Allegato 1.

Articolo 3

1. Le risorse sono destinate ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'Allegato 1.
2. Ciascun soggetto attuatore relaziona al soggetto beneficiario al termine delle attività, rendicontando le spese in modo analitico per ogni singola linea di attività. Successivamente, la Regione Abruzzo – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio – Sezione turismo e internazionalizzazione, presenta al Ministero del turismo una relazione dettagliata dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 4

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, mancato avvio dell'iniziativa o non corretta realizzazione della stessa rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo può provvedere alla revoca dei finanziamenti erogati.

Articolo 5

Con successivo provvedimento del Ministero del turismo verrà disposto l'impegno contabile delle risorse in favore della Regione Abruzzo, a valere sul capitolo di bilancio 2025, denominato "*Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente*", piano gestionale 1, CDR 2 – Segretariato Generale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, esercizio finanziario 2023.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Allegato 1

Tabella interventi a valere sul Fondo Unico Nazionale del Turismo di parte corrente 80% - anno 2023

Regione Abruzzo: Totale spettante da ripartizione: € 1.602.500,00

Contributo assegnato: € 425.000,00

Soggetto proponente	Intervento	CUP	Atto giuridicam ente vincolante	Costo e copertura finanziaria	Ente attuatore	Soggetto Beneficiari o
Regione Abruzzo	“Festival Dannunziano”, V Edizione di cui all’articolo 20 della Legge Regionale n. 6 del 1° febbraio 2023	H29I23000150002	Deliberazion e n. 118 del 13 luglio 2023;	- € 750.000,00 (Costo evento); - € 310.000,00 (Risorse stanziati e bilancio); - € 140.000,00 (Risorse derivanti da sponsorizzazione a carattere privato); - € 300.000,00 (finanziamento FUNT)	Consiglio Regionale dell’Abruzzo	Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Regione Abruzzo	Progetto “La notte dei Serpenti” di cui alla L.R. 16/2020, modifiche alla L.R. 6 aprile 2020, n. 9. Art.20, co. 6	H29I23000320002	Deliberazion e n. 95 del 13 giugno 2023;	- € 275.000,00 (Costo evento); - € 250.000,00 (Risorse stanziati a bilancio); - € 25.000,00 (finanziamento FUNT)	Consiglio Regionale dell’Abruzzo	Consiglio Regionale dell’Abruzzo
Regione Abruzzo	Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo – L.R. n. 19 del 32 aprile 2020	H94H23000250001	Deliberazion e n. 129 del 25 luglio 2023;	- € 200.000,00 (Costo evento); - € 100.000,00 (Risorse stanziati a bilancio); - € 100.000,00 (finanziamento FUNT)	Consiglio Regionale dell’Abruzzo	Consiglio Regionale dell’Abruzzo